Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 51 bis, 51 ter e 51 quater concernente il Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e l'articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*»;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005, recante «*Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, in lingua inglese, per l'anno accademico 2026/2027 e posti disponibili*»;

VISTA la Tabella B allegata al citato decreto ministeriale 6 agosto 2026, n.1005, recante la ripartizione dei posti disponibili tra gli Atenei e le relative sedi;

VISTA la medesima Tabella B, nella quale, con riferimento all'Università degli Studi di Firenze, sede di Firenze, corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM-41, risultano assegnati n. 50 (cinquanta) posti per i

candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e n. 0 (zero) posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero;

VISTA la richiesta dell'Università degli Studi di Firenze, tesa all'assegnazione di posti per candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per l'anno accademico 2026/2027;

CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese è regolarmente accreditato e attivo presso la sede di Firenze, e che l'Ateneo ha attestato la sussistenza dei requisiti di docenza, strutture, laboratori e tirocinio clinico, necessari ad accogliere ulteriori n. 5 studenti senza pregiudizio per la qualità della formazione e per il rispetto dei parametri di accreditamento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027, l'istanza formulata dall'Università degli Studi di Firenze è compatibile con l'offerta formativa accreditata della sede, rientrando nel potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo;

CONSIDERATO che l'assegnazione all'Università degli Studi di Firenze, sede di Firenze, di n. 5 posti riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, non incide sull'equilibrio complessivo della programmazione nazionale degli accessi, né sulla ripartizione dei posti tra gli Atenei definiti dal decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005;

CONSIDERATO altresì che la prova di ammissione nazionale per l'a.a. 2026/2027, svoltasi in data 29 settembre 2026, si è già conclusa e che la relativa graduatoria è vigente e utilmente scorribile e che, pertanto, l'attribuzione dei n. 5 posti richiesti avverrà mediante scorrimento secondo l'ordine di merito e le preferenze di sede già espresse dai candidati, senza indizione di ulteriori prove o selezioni e senza incidere sulle posizioni già consolidate, in conformità ai principi di imparzialità e parità di trattamento dei candidati;

CONSIDERATO che l'intervento non determina alcuna riduzione dei posti assegnati ai candidati UE e non UE residenti in Italia (n. 50) e non determina alcuna variazione dei contingenti assegnati agli altri Atenei,

RITENUTO pertanto, in coerenza con l'impianto programmatorio del D.M. n. 1005/2026 e nell'ambito della discrezionalità propria dell'amministrazione, di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi di Firenze e di assegnare, per l'anno accademico 2026/2027, n. 5 (cinque) posti riservati ai candidati dei Paesi non

UE residenti all'estero, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in lingua inglese;

RAVVISATA la necessità di modificare la Tabella B allegata al decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005, limitatamente al contingente dei posti riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, presso l'Università degli Studi di Firenze;

DECRETA

Articolo 1
(Integrazione dei posti disponibili)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il contingente dei posti riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM-41, in lingua inglese, presso l'Università degli Studi di Firenze – sede di Firenze, per l'anno accademico 2026/2027, è incrementato di n. 5 posti.

2. Conseguentemente, la Tabella B allegata al decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005, è modificata, limitatamente all'Università degli Studi di Firenze – sede di Firenze, come segue:

Ateneo Università degli Studi di Firenze	Sede Firenze – lingua inglese	Classe LM-41	Per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia	Per i candidati dei Paesi Non UE residenti all'estero
Posti assegnati			50	5

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005 e nei relativi allegati.

2. Il presente decreto costituisce integrazione e modifica della Tabella B allegata al decreto ministeriale 6 agosto 2026, n. 1005, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA